

Pubblicato il 03/07/2025

N. 00115/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00063/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 63 del 2025, integrato da motivi aggiunti depositati il 21 maggio 2025, proposto da Studio Altieri s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria del costituendo RTP con le mandanti Manens s.p.a. e Maffeis Engineering s.p.a., da Manens s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandante del suddetto costituendo RTP e Maffeis Engineering s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandante del suddetto costituendo RTP, in relazione alla procedura CIG A01BDD8CD1, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Comandè, dall'avvocato Enzo Puccio e dall'avvocato Filippo Morici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Evelina Stefani, Giuliana Fozzer e Martina Zini, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante n. 15; Commissario Straordinario per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario di Trento, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

ATI Project s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria del costituito RTP con le mandanti F&M Ingegneria s.p.a., Sener Mobility s.a., Aidhos Arquitec s.a.p., Stain Engineering s.r.l. e Iure s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Previato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso introduttivo

- della Determinazione del Dirigente PAT-26/02/2025-1893 (rif. O008-2025-4) avente ad oggetto “*Affidamento, al costituendo RTI composto da ATIproject S.r.l. (mandataria), F&M Ingegneria S.p.a. (mandante), Sener Mobility S.A. (mandante), Aidhos Arquitec S.A.P. (mandante), Stain Engineering S.r.l. (mandante), Iure S.r.l. (mandante), del servizio per la predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica con l'opzione dell'affidamento della direzione dei lavori, escluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo alla realizzazione del Polo Ospedaliero e Universitario del Trentino (Opera provinciale O008). CIG A01BDD8CD1. CUP C65F23000130003. Assunzione impegno di spesa*”;

- del verbale della quarta seduta prot. n. 99865 del 5 febbraio 2025, recante aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto all'operatore economico costituendo RTI composto da ATIproject S.r.l. (mandataria), F&M Ingegneria S.p.a. (mandante), Sener Mobility S.A. (mandante), Aidhos Arquitec S.A.P. (mandante), Stain Engineering S.r.l. (mandante), Iure S.r.l. (mandante), anche nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione del predetto raggruppamento;

- del verbale della seduta del 7 marzo 2024 nella parte in cui, all'esito dell'esame delle istanze di manifestazione di interesse il costituendo RTI composto da ATIprouct S.r.l. (mandataria), F&M Ingegneria S.p.a. (mandante), Sener Mobility S.A. (mandante), Aidhos Arquitect S.A.P. (mandante) è stato ammesso alla procedura ed inserito tra quelli “*invitati a presentare offerta*”;

- dei verbali delle sedute del 11 ottobre 2024, del 30 ottobre 2024, del 8 gennaio 2025, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione del costituendo RTI composto da ATIprouct S.r.l. (mandataria), F&M Ingegneria S.p.a. (mandante), Sener Mobility S.A. (mandante), Aidhos Arquitect S.A.P. (mandante), Stain Engineering S.r.l.(mandante), Iure S.r.l. (mandante);

- dei verbali di seduta riservata del 19 novembre 2024, 20 novembre 2024, 25 novembre 2024, 26 novembre 2024, 2 dicembre 2024, 3 dicembre 2024, 6 dicembre 2024, 9 dicembre 2024, 10 dicembre 2024, 12 dicembre 2024, 17 dicembre 2024, 19 dicembre 2024, 20 dicembre 2024, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione del costituendo RTI composto da ATIprouct S.r.l. (mandataria), F&M Ingegneria S.p.a. (mandante), Sener Mobility S.A. (mandante), Aidhos Arquitect S.A.P. (mandante), Stain Engineering S.r.l.(mandante), Iure S.r.l. (mandante);

- del verbale del 31 gennaio 2025 nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione del costituendo RTI composto da ATIprouct S.r.l. (mandataria), F&M Ingegneria S.p.a. (mandante), Sener Mobility S.A. (mandante), Aidhos Arquitect S.A.P. (mandante), Stain Engineering S.r.l.(mandante), Iure S.r.l. (mandante);

- ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ad oggi non conosciuto dall'odierna ricorrente;

nonché per l'accoglimento della domanda di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'odierna ricorrente e la stipula del conseguente contratto (tutela in forma specifica);

e, nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto:

- per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 comma 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n. 104/2010;
- per l'accoglimento della conseguente domanda di subentro, che fin d'ora pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita;
- per l'eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 D.Lgs. 104/2010; nonché ancora per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione dei lavori da parte della controinteressata o per qualunque altra causa) venisse affidato solo una parte dei lavori oggetto di gara, per l'accoglimento della domanda di condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati nella misura che si indica già nel 20% dell'importo a base d'asta del contratto (15% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances) ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 21 maggio 2025

- della nota prot. n. PAT/RFO008-15/04/2025-03707432 del 15 aprile 2025 con la quale il Commissario Straordinario per la Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario di Trento ha comunicato, al RTP ricorrente, *“ il positivo esito delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse e quelli inerenti la partecipazione alla gara in oggetto dei soggetti raggruppati nel RTI aggiudicatario ”*;
- della nota del Commissario Straordinario per la Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario di Trento prot. PAT/RFO008-15/04/2015-0305494 del 15 aprile 2025, allegata alla nota prot. n. PAT/RFO008-15/04/2025-03707432 del 15 aprile 2025, recante *“ Affidamento al RTI ATI Project S.r.l. del Servizio per la predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica con l'opzione dell'affidamento*

*della direzione dei lavori, escluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo alla realizzazione del Polo Ospedaliero e Universitario del Trentino (Opera provinciale O008). Esito della verifica del possesso dei requisiti relativamente a quanto prodotto in sede di prequalifica, offerta ed integrato durante la procedura di verifica a seguito dell'aggiudicazione”;*

- della Determinazione del Commissario Straordinario per la Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario di Trento n. 3780 - rif. 2025-O008-006 dd. 15.04.2025 - del 15 aprile 2025, allegata alla nota prot. n. PAT/RFO008-15/04/2025-03707432 del 15 aprile 2025, recante “*Affidamento al RTI ATI project S.r.l. del Servizio per la predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica con l'opzione dell'affidamento della direzione dei lavori, escluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo alla realizzazione del Polo Ospedaliero e Universitario del Trentino (Opera provinciale O008). CIG A01BDD8CD1. CUP C65F23000130003. Efficacia dell'aggiudicazione ai fini della stipula del contratto*”;

- della nota dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento prot. n. PAT/RFS506-14/04/2025-0303031, allegata alla nota prot. n. PAT/RFO008-15/04/2025-03707432 del 15 aprile 2025, recante “*Controlli ai fini dell'affidamento del Servizio per la predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica di cui all'art. 6, Allegato I.7, D.lgs. 36/2023 con l'opzione dell'affidamento della Direzione dei lavori escluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. - CIG: A01BDD8CD1 - CUP: C65F23000130003. Chiusura verifiche R.T.I. ATIPROJECT SRL – F&M INGEGNERIA SPA - STAIN ENGINEERING SRL - IURE SRL - AIDHOS ARQUITEC S.A.P. - SENNER MOBILITY S.A.*”.

Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia Autonoma di Trento;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della parte controinteressata;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 34, comma 2 e 35, comma 1, lettera b), c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

1. Il Commissario Straordinario per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero e Universitario di Trento (d'ora in poi Commissario straordinario) con determinazione n. 11927 del 6 novembre 2023 (2023-O008-00012) e ss.mm. avente ad oggetto "*Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio per la predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica di cui all'art. 6, Allegato I.7, D.lgs. 36/2023 con l'opzione dell'affidamento della Direzione dei lavori escluso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Opera O008, CUP C65F23000130003, CIG A01BDD8CD1*" ha indetto la gara per acquisire il progetto dell'opera mediante la procedura ristretta disciplinata dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In particolare è stata prevista la "*...riduzione del numero dei soggetti da invitare da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 se in numero superiore a 10 presentino domanda di partecipazione in risposta all'avviso di preinformazione ...*". Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) del 7 novembre 2023 è stato pubblicato il bando nella forma dell'avviso di preinformazione, mentre nel sistema informativo provinciale in materia di contratti pubblici SICOPAT è stato pubblicato il disciplinare di gara relativo alla prima fase di selezione degli operatori economici. La procedura ha un importo stimato a base di gara pari a euro 37.099.598,78, di cui euro 23.464.321,09, soggetto a ribasso, per

la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ed euro 13.635.277,69 per la direzione dei lavori posta in opzione. L'aggiudicazione è stata prevista mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di 80 punti per la qualità e di 20 punti per il prezzo.

2. Il disciplinare di gara, nel testo da ultimo rettificato dalla Stazione appaltante, è stato pubblicato nella GUUE il giorno 6 febbraio 2024 con la previsione del termine del 29 febbraio 2024 per presentare la manifestazione d'interesse. Nelle premesse di tale documento è specificato che *“Il Commissario Straordinario precisa che si riserva l'opzione di estendere l'incarico oggetto della presente procedura con l'affidamento del servizio di Direzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero ed universitario di Trento che sarà affidato mediante appalto integrato di cui all'articolo 44 del D.lgs. n. 36/2023. In ragione di detta opzione i requisiti che dovranno dimostrare i soggetti interessati alla procedura ristretta de quo sono correlati all'importo massimo della prestazione affidabile per effetto della opzione da esercitare – nel caso di specie la direzione lavori.”* Il disciplinare reca in allegato apposito modello per manifestare, mediante dichiarazione ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'interesse a partecipare alla selezione per l'affidamento del servizio in questione. All'esito della fase di preselezione degli operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura ristretta per l'affidamento del servizio, in data 6 settembre 2024 sono stati trasmessi gli inviti alla presentazione delle offerte a 9 operatori economici interessati, con termine finale per l'invio delle offerte entro il 10 ottobre 2024. Secondo il punto 7 della lettera d'invito doveva essere presentata *“la documentazione prescritta per la dimostrazione del possesso dei requisiti di selezione di cui al punto 2 e ss. del Disciplinare rettificato dd. 06.02.2024 (di cui alla determinazione del Commissario Straordinario n. 1059 dd. 06.02.2024 – rif. 2024-O008-004) oggetto di autocertificazione da parte degli Operatori Economici in sede di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara per la selezione degli Operatori Economici ammessi alla odierna fase di gara.”*. Inoltre il punto 8.8 della lettera d'invito ha previsto *“A fini*

*acceleratori, la Stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 1. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.”* E ancora il punto 8.12 della lettera di invito statuisce che “*Il Presidente della gara, riaperta la seduta, dispone l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico che ha presentato la migliore offerta giudicata non anomala (...)*”, e solo successivamente “*L'aggiudicazione disposta, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Invito e dal Disciplinare rettificato dd. 06.02.2024 diviene efficace ai fini della stipulazione del contratto (...)*” Alla scadenza del suddetto termine del 10 ottobre 2024 sono state presentate 6 offerte (cfr. verbale della seduta di gara di cui al prot. n. 788219 del 18 ottobre 2024) tra cui quella del costituendo RTI avente quale capogruppo lo Studio Altieri s.r.l. (in seguito RTI Studio Altieri), odierno ricorrente, e del costituendo RTI avente quale capogruppo ATI Project s.r.l. (in seguito RTP ATI Project), odierno controinteressato. A seguito della valutazione delle offerte economiche degli operatori le cui offerte tecniche avevano superato la soglia minima di sbarramento prevista dal disciplinare di gara, è stata predisposta la graduatoria finale nella quale il RTI ATI Project si è collocato in prima posizione con un ribasso percentuale pari al 48,000 % del valore dell'appalto, corrispondente ad un importo offerto pari ad euro 12.201.446,97.- (IVA esclusa). Al secondo posto della graduatoria si è posizionato RTI Studio Altieri. Circa l'offerta del RTI ATI Project, risultata “*anormalmente bassa*”, è stata eseguita la verifica dell'anomalia conclusasi con un giudizio di congruità da parte del Commissario straordinario e della Commissione tecnica (cfr. verbale prot. 86416 del 31 gennaio 2025). Nella quarta seduta di gara del 5 febbraio 2025, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento, è stata infine disposta l'aggiudicazione del servizio

al costituendo RTI ATI Project. Al riguardo il verbale di gara prevede testualmente che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai soli fini della stipulazione del contratto, all'esito del riscontro positivo del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario. Con determinazione del Commissario straordinario del 26 febbraio 2025 n. 1893 il servizio è stato affidato al costituendo RTI ATI Project ed è stata impegnata la relativa spesa.

3. L'istanza di accesso agli atti di gara del 7 febbraio 2025 avanzata dal RTI Studio Altieri è stata riscontrata, riferisce quest'ultimo, in più soluzioni e l'ultima documentazione risulterebbe pervenuta alla parte ricorrente il 12 marzo 2025. Con riferimento al requisito di partecipazione relativo alla direzione lavori, cat. E10 fornito in maniera essenziale e principale dalla mandante Aidhos Arquitect s.a.p. del RTI ATI Project, dalla documentazione versata a comprova emergerebbe, sempre a dire del RTI Studio Altieri, che il R.T.I. aggiudicatario ne era carente *ab origine*, ovvero già in fase di manifestazione d'interesse. Con il ricorso introduttivo in esame, assistito da richiesta di misura cautelare, l'aggiudicazione nei confronti del RTI ATI Project è stata in principalità impugnata per i seguenti motivi:

*I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2.4 del disciplinare di gara - Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 7 della lettera d'invito – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.*

L'istanza di manifestazione di interesse redatta dall'aggiudicatario sulla scorta di un fac-simile predisposto dalla Stazione appaltante reca la dichiarazione che “ *l'operatore è in possesso: dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti specificamente nel disciplinare di gara, così come rettificato con determinazione del Commissario n 4 dd. 06.02.2024, - Paragrafo 2.4, in particolare: b) Per la direzione dei lavori avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare, di servizi di direzione lavori relativi a lavori: - lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie ai sensi dell'art. 8 del dm 17 giugno 2016 indicate nella tabella riportata del Disciplinare di gara; - il cui importo complessivo, per ogni*

*classe e categoria, è almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria”* La Tabella riportata nel disciplinare di gara indica che per le attività di Direzione lavori di cui alla cat. E.10, “*Sanità, Istruzione, Ricerca*”, l'operatore avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto servizi analoghi per lavori di importo pari ad almeno euro 128.580.000,00 negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare. Quanto autocertificato in sede di prequalificazione e non è stato, tuttavia, comprovato in sede di presentazione della propria offerta da RTI ATI Project come prevede il punto 7 della lettera d'invito e quindi il medesimo RTI ATI Project avrebbe dovuto essere escluso alla luce di quanto dispone il successivo punto 9 della stessa lettera d'invito (“*L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace. Si richiama l'attenzione dei concorrenti circa la necessità di produrre all'atto dell'offerta la documentazione indicata al Paragrafo 7 del presente Invito: “la documentazione prescritta per la dimostrazione del possesso dei requisiti di selezione di cui al punto 2 e ss. del Disciplinare rettificato dd. 06.02.2024 (di cui alla determinazione del Commissario Straordinario n. 1059 dd. 06.02.2024 – rif. 2024-O008-004) oggetto di autocertificazione da parte degli Operatori Economici in sede di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di gara per la selezione degli Operatori Economici ammessi alla odierna fase di gara.”. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione ad ANAC e ad incamerare la cauzione provvisoria se dovuta, come previsto dal presente Invito”*). Nello specifico non è stato provato il possesso da parte di Aidhos Arquitect S.A.P. del requisito di partecipazione relativo alla direzione lavori cat. E.10 che la mandante avrebbe dovuto fornire unitamente a F&M Ingegneria s.p.a. che contribuisce in misura di euro 30.558.648,46 rispetto al suddetto requisito. I servizi di direzione lavori riguardanti il Nuovo Ospedale Universitario La Fe di Valencia ammontanti a euro 72.482.111,00 contabilizzati nel periodo a partire dall'ottobre 2002 a tutto il settembre 2017 e quelli riguardanti l'Ospedale Universitario di Guadalajara ammontanti a euro 31.386.319,15 contabilizzati nel periodo a partire dal

luglio 2009 a tutto l'agosto 2021, non sono stati svolti negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare bensì in un arco temporale che interessa anche periodi antecedenti al decennio preso in considerazione come rilevante dal disciplinare di gara. Poiché il disciplinare risulta pubblicato il 6 febbraio 2024, i servizi di direzione lavori spendibili sono quelli resi nel periodo ricompreso tra il 6 febbraio 2014 e il 6 febbraio 2024. Quindi la mandante Aidhos avrebbe potuto mettere a disposizione del RTI unicamente le prestazioni di direzione lavori svolte, rispettivamente, dal 6 febbraio 2014 sino al mese di settembre 2017 (Ospedale Universitario La Fe) e dal 6 febbraio 2014 sino al mese agosto 2021 (Ospedale Universitario di Guadalajara) con la conseguenza che l'attività di direzione lavori risulta essere stata svolta per opere di importo pari rispettivamente a euro 17.624.346,92 e ad euro 19.511.369,23. Nel corso del decennio indicato nel disciplinare sarebbe stata svolta e (apparentemente) comprovata attività di direzione lavori per opere di importo pari a circa euro 67.694.364,61, nettamente inferiore alla soglia di euro 128.580.000,00 prescritta dalla legge di gara. D'altra parte il punto 6 della lettera d'invito precisa altresì che *“il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara”*. Inoltre ex art. 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 anche la possibilità di estromettere o sostituire un componente del RTI al fine di non incorrere nella esclusione dalla gara d'appalto opera solo qualora il requisito di qualificazione venga meno, ma non anche nel caso in cui emerga la originaria carenza del requisito di qualificazione necessario ai fini della ammissione alla procedura.

*II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della lettera d'invito – Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 comma 1 lett. e), 98, commi 3, lett. b del d.lgs. n. 36/2023 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 36/2023 – Violazione e falsa applicazione degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 - Difetto d'istruttoria - Illegittimità manifesta.*

Il fatto che il RTI ATI Project non sia mai stato in possesso del requisito di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'art. 2.4 del disciplinare e cioè di adeguata capacità professionale in merito all'espletamento dell'attività di direzione lavori nella categoria E.10, integra anche un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, che la Stazione appaltante avrebbe dovuto sanzionare, in primo luogo e per quanto di sua competenza, con l'esclusione del medesimo RTI dalla procedura di gara.

Il RTI Studio Altieri conclude con la richiesta di aggiudicazione dell'appalto e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante ed il RTI aggiudicatario domandando altresì il subentro nel contratto medesimo, l'applicazione delle sanzioni alternative ex art. 123 c.p.a. e la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente.

4. Successivamente, avviato anticipatamente il servizio in data 14 marzo 2025, il Commissario straordinario con determinazione n. 3780 del 15 aprile 2025, ha preso atto, *“ai fini della sola stipulazione del relativo contratto, dell'efficacia dell'aggiudicazione in oggetto a favore del RTI ATI project S.r.l. composto da ATI project S.r.l. (mandataria), F&M Ingegneria S.p.a. (mandante), Sener Mobility S.A. (mandante), Aidhos Arquitec S.A.P. (mandante), Stain Engineering S.r.l. (mandante), Iure S.r.l. (mandante), a seguito dell'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse e quelli inerenti la partecipazione alla gara di appalto in oggetto”*. Con nota prot. n. PAT/RFO008-15/04/2025-03707432 *“il positivo esito delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse e quelli inerenti la partecipazione alla gara in oggetto dei soggetti raggruppati nel RTI aggiudicatario”* è stato comunicato al RTI Studio Altieri il quale ha chiesto di accedere alla documentazione che ha determinato la verifica positiva al fine di proporre ricorso per motivi aggiunti. In data 16 aprile 2025 è stato altresì sottoscritto il contratto d'appalto.

5. Il RTI Studio Altieri, non avendo ancora ottenuto l'esibizione degli atti richiesti, con istanza depositata il 28 aprile 2025 ha quindi insistito per il rinvio della trattazione della misura cautelare alla prima Camera di Consiglio utile successiva a quella già fissata dell'8 maggio 2025.

6. Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Provincia autonoma di Trento che con memoria depositata il 6 maggio 2025 ha sostenuto l'irricevibilità del gravame introduttivo ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. e comunque la sua inammissibilità ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. In particolare la difesa dell'Amministrazione ha sottolineato che le clausole della Lettera d'invito, del Bando e di tutti gli atti di gara prevedono in maniera chiara ed univoca le fasi della procedura secondo il sistema dell'inversione procedimentale, distinguendo la fase di presentazione dell'offerta, la fase di valutazione dell'offerta tecnica e dell'aggiudicazione definitiva, nonché in capo al solo aggiudicatario, la fase della verifica del possesso dei requisiti (generali e speciali, di esperienza e idoneità professionale) per l'efficacia dell'aggiudicazione ai soli fini della stipulazione del contratto. Nel merito del ricorso ha insistito per la sua infondatezza evidenziando che il RTI ATI Project, secondo quanto chiaramente emergerebbe dal provvedimento che dà atto dell'esito positivo delle verifiche sull'aggiudicatario, è risultato essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal disciplinare di gara. Ha soggiunto che il soccorso istruttorio è un istituto applicabile nel caso di specie infine insistendo per una pronuncia ex art. 60 c.p.a. da parte di questo Tribunale.

7. Anche il RTI aggiudicatario controinteressato si è costituito in giudizio sostenendo, del pari all'Amministrazione, con memoria depositata il 6 maggio 2025, la tardività del ricorso notificato il 10 aprile 2025 laddove il RTI Studio Altieri disponeva, già con l'ostensione del 6 marzo della documentazione richiesta, degli elementi essenziali per la proposizione dell'impugnazione. A dire del RTI controinteressato il ricorso sarebbe poi inammissibile ai sensi del combinato

disposto degli artt. 34, comma 2 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Nel merito ha rivendicato il possesso del requisito di partecipazione relativo alla direzione lavori cat. E.10 di cui all'art. 2.4 - requisiti di capacità tecnica e professionale del disciplinare di gara, sottolineando di aver integrato le proprie certificazioni circa l'avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare, come emerge dalla determinazione n. 3780 del 15 aprile 2025 del Commissario straordinario. Ha evidenziato che il principio di tassatività delle cause di esclusione comporta il divieto di introdurre clausole espulsive aventi fonti normative diverse della legge e che giammai è sanzionata la mancata produzione – già all'atto della presentazione dell'offerta - della documentazione a comprova dei requisiti speciali. D'altra parte anche l'invito ad inserire nell'offerta amministrativa la documentazione a comprova è dettato esclusivamente da finalità di maggiore semplicità e celerità nella definizione delle procedure ad evidenza pubblica in quanto funzionali a migliorare il risultato dell'attività amministrativa. Ha sostenuto che dall'infondatezza della prima censura deriva altresì l'inconsistenza del secondo motivo di ricorso. Ha infine invocato una pronuncia ex art. 60 c.p.a. da parte di questo Tribunale.

8. Nel corso della camera di consiglio dell'8 maggio 2025, posto che comunque l'intendimento di proporre motivi aggiunti espresso dal RTI Studio Altieri impediva la definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a. sollecitata dalle controparti, il ricorrente medesimo ha rinunciato all'istanza cautelare concordando per il rinvio al merito fissato dal Presidente alla pubblica udienza del 19 giugno 2025 ora di rito. Di ciò è stato dato atto a mezzo dell'ordinanza n. 15 del 12 maggio 2025.

9. Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 21 maggio 2025 il RTI Studio Altieri ha gravato in particolare la determinazione del Commissario straordinario n. 3780 del 15 aprile 2025 reiterando, pur sotto un diverso profilo prospettico e sulla base di

differenti assunti, censure di natura analoga a quelle dedotte con il ricorso introduttivo avverso l'aggiudicazione nei confronti del RTI ATI Project vale a dire: *Violazione e falsa applicazione dell'art. 2.4 del disciplinare di gara – Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 7 della lettera d'invito – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.*

Anche gli ulteriori documenti presentati dal RTP ATI Project ed ostesi al ricorrente confermano che l'aggiudicatario non possiede il requisito di partecipazione consistente nell'esecuzione di servizi analoghi di direzione lavori nella categoria E.10 nel decennio antecedente la data di pubblicazione della *lex specialis* (6 febbraio 2024), per un importo pari ad euro 128.580.000,00. Infatti le nuove certificazioni prodotte, diversamente da quanto riportato nella tabella riepilogativa presentata, non comprovano che i componenti del RTP ATI Project abbiano eseguito, nel decennio antecedente la pubblicazione della *lex* di gara, servizi analoghi di direzione lavori per un importo pari ad euro 195.292.278,93. In particolare non risulta essere stata svolta alcuna prestazione di direzione lavori con riferimento alle Stazioni Metro di Doha, eseguite dalla mandante Sener con una quota, indicata, di direzione lavori in categoria E.10 per un importo pari ad euro 58.750.000,00, all'Ospedale di Pasco, eseguito dalla mandante AIDHOS con una quota, indicata, di direzione lavori in categoria E.10 per un importo pari ad euro 2.424.588,69, all'Ospedale di Yurimaguas, eseguito dalla mandante AIDHOS con una quota, indicata, di direzione lavori in categoria E.10 per un importo pari ad euro 2.069.898,64, all'Ospedale di Lima, eseguito dalla mandante AIDHOS con una quota, indicata, di direzione lavori in categoria E.10 per un importo pari ad euro 10.394.543,29. La mandante Sener (avuto riguardo al contratto inerente alla realizzazione delle Stazioni Metro di Doha) e la mandante AIDHOS (con riferimento agli appalti inerenti la realizzazione degli Ospedali di Pasco, di Yurimaguas e di Lima) si sono occupate esclusivamente di progettazione, ma non anche della direzione lavori. Per quanto riguarda la direzione

lavori svolta con riferimento all'Ospedale di Albacete per euro 5.145.136,97, si tratta di un servizio ad oggi non concluso che non poteva essere valutato secondo il disciplinare. In proposito non sono utili nemmeno le dichiarazioni rese dai rappresentanti legali di AIDHOS e di Sener dovendo la comprova pervenire da una stazione appaltante o dal committente. Conseguentemente il RTP ATI Project ha dimostrato di aver svolto nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara servizi di direzione lavori in categoria E.10 pari non a euro 195.292.278,93 come indicato nel prospetto riepilogativo, bensì ad euro 116.508.111,34 importo inferiore a quello minimo previsto dal disciplinare di gara pari ad euro 128.580.000,00. Pertanto il RTP ATI Project avrebbe dovuto essere escluso non essendo in possesso del requisito di capacità tecnica professionale richiesto a pena di esclusione dall'art. 2.4 del disciplinare di gara.

*Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della lettera d'invito – Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 comma 1 lett. e), 98, commi 3, lett. b del d.lgs. n. 36/2023 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 36/2023 – Violazione e falsa applicazione degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 - Difetto d'istruttoria - Illegittimità manifesta*

Poiché anche alla luce dei nuovi certificati e documenti prodotti in sede di comprova dei requisiti l'aggiudicatario non è mai stato in possesso del requisito di capacità tecnica – professionale di cui all'art. 2.4 del disciplinare, il R.T.I. ATI Project avrebbe dovuto essere escluso per grave illecito professionale ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Il RTI Studio Altieri chiede infine di dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato tra la stazione appaltante ed il RTI aggiudicatario altresì accogliendo la conseguente domanda di subentro e in subordine la condanna della stazione appaltante al risarcimento per equivalente nella misura indicata nel 20 % dell'importo a base d'asta del contratto (15% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio.

10. In vista dell'udienza pubblica di discussione il RTI aggiudicatario controinteressato con memoria depositata il 2 giugno 2025 ha nuovamente eccepito l'irricevibilità del ricorso introduttivo poiché notificato oltre i termini decadenziali prescritti dall'art. 120, comma 2, c.p.a. Infatti, attesa l'ostensione documentale del 19 febbraio 2025 disposta dal Commissario straordinario in riscontro a quanto espressamente richiesto con istanza del 7 febbraio 2025, la data ultima utile per impugnare il provvedimento di aggiudicazione era il 24 marzo 2025 laddove la notifica del ricorso è invece del 10 aprile 2025. A dire del controinteressato solo l'istanza del 7 febbraio 2025, e non la domanda di accesso strumentalmente riformulata in data 10 marzo 2025, è idonea a dilazionare i termini ordinari di impugnazione di ulteriori quindici giorni. In ogni caso, ha rilevato ancora il controinteressato, il 6 marzo 2025 il RTI ricorrente aveva acquisito i documenti essenziali per impostare tempestivamente, ovvero entro il 5 aprile 2025, quei motivi di doglianza su cui si fonda il gravame introduttivo essendo pur sempre salva la facoltà di proporre motivi aggiunti ove l'accesso agli atti abbia consentito di acquisire conoscenza di ulteriori profili di illegittimità dell'atto impugnato. Inoltre il ricorso è comunque inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 2 e 35, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel merito il RTI ATI Project ha ribadito l'infondatezza dei motivi dedotti con il ricorso introduttivo che attengono all'omessa integrale allegazione nella busta amministrativa di tutta la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione nonché alla pretesa insanabilità della documentazione amministrativa. Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, con cui il RTI Studio Altieri censura la carenza ab origine dei requisiti di partecipazione, nonostante il certificato esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti, l'aggiudicatario RTI ATI Project ha diffusamente ed analiticamente confutato, entrando nel merito delle certificazioni prodotte a titolo di comprova, la prospettazione secondo cui, avuto riguardo ai servizi delle stazioni

metro di Doha (Qatar), dell'ospedale di Pasco (Perù), dell'ospedale di Yurimaguas (Perù), dell'ospedale di Lima (Perù) e dell'ospedale di Albacete (Spagna), non sarebbe stata dimostrata l'esecuzione di servizi di direzione lavori nella categoria E.10 nel decennio antecedente la *lex specialis* per un importo pari ad euro 128.580.000,00. Quanto precede viene affermato anche sulla scorta delle traduzioni, eseguite successivamente in data 15 aprile 2025, delle certificazioni presentate alla stazione appaltante in lingua originale nonché della certificazione “*specificativa*” circa i servizi relativi alle stazioni metro di Doha del 26 maggio 2025, depositata in realtà in sede di ricorso ma, dichiaratamente, ad esclusiva specificazione di quanto già attestato nel certificato del 30 novembre 2020. In proposito il RTI ATI Project ha rilevato che la maggior parte dei servizi contestati sono stati svolti in Paesi extra UE aventi quadri normativi del tutto differenti da quello italiano e non ravvisabili nella direttiva 2014/24/UE. Ha evidenziato la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione sulla base di un concetto di servizio “*affine*” o “*analogo*”, così come da tempo elaborato dalla giurisprudenza e dalla stessa Anac. Ha osservato che l'operatore economico non può essere penalizzato per attività professionali, tra l'altro di rilievo, svolte in Stati esteri extraeuropei. Ha precisato che è irrilevante la tipologia di committenza per cui risulterebbe idoneo anche un certificato di regolare esecuzione di un servizio rilasciato dal Consorzio esecutore. Ha sottolineato la valenza, al fine di provare i requisiti, della dichiarazione del legale rappresentante dell'operatore che tali requisiti ha messo a disposizione. Ha affermato che le attestazioni sul possesso dei requisiti rilasciate all'esito del processo di verifica “*in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti*”. Ha sostenuto che dalla codificazione legislativa del principio del risultato e del principio di fiducia discende la prevalenza della sostanza sulla forma. Ha

rappresentato che il servizio ospedaliero di Guadalajara indicato nell'elenco dei servizi di direzione lavori con un importo totale opere utile parametrato di 16.100.135,22 euro, più correttamente ammonta a 30.421.865,21 euro, per cui anche accogliendo le censure sui cinque servizi contestati l'importo totale dei servizi di direzione lavori sarebbe di 130.829.841,32 euro quindi di un importo superiore ai 128.500.000,00 euro richiesti. Anche altri servizi, poi, concorrerebbero a raggiungere non solo l'importo prescritto per i servizi di direzione lavori bensì un importo complessivo di 210.777.366,55 euro ovvero, non considerando i cinque servizi contestati, di 131.993.198,95 euro. Quanto al secondo motivo il RTI controinteressato ha puntualizzato che essendo infondata la prima doglianza viene meno anche la consistenza della seconda e comunque il perfezionamento dell'invocato illecito professionale di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023 non discenderebbe automaticamente poiché sarebbe indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante.

11. Le eccezioni in rito svolte dal RTI ATI Project risultano sostanzialmente ripetute dalla Provincia autonoma di Trento che con memoria depositata il 2 giugno 2025 ha reiterato pure le proprie precedenti considerazioni formulate in occasione dell'udienza cautelare. La stazione appaltante ha sostenuto peraltro che *“al fine di superare l'irrimediabile tardività del ricorso introduttivo, i motivi di un'eventuale impugnazione di un atto successivo della procedura (motivi aggiunti impropri) avrebbero dovuto essere distinti e autonomi rispetto alle censure veicolate con il gravame principale”*. In particolare ha quindi dedotto che *“nell'atto dei motivi aggiunti la ricorrente ha riproposto i medesimi coincidenti profili di censura, riferendoli pedissequamente all'atto conclusivo del sub-procedimento di verifica dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario”* incorrendo nei medesimi profili di irricevibilità e infondatezza già eccepiti con riferimento al ricorso introduttivo. Quanto al merito, il gravame aggiuntivo evidenzerebbe inoltre un'eccessiva *“genericità”*, anzi in particolare una *“inconsistenza”* e una *“insostenibilità giuridica”*, da cui, prima che

L'infondatezza, discenderebbe la sua inammissibilità. E, ancora, a dire della stazione appaltante, le censure della parte ricorrente, prive di oggettivi e plausibili elementi di riscontro giuridici e fattuali, costituirebbero mere illazioni. A riguardo dei cinque servizi di direzione lavori contestati, l'Amministrazione, rimettendosi per lo più alle difese svolte dal RTI controinteressato, ha invocato l'ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo, che connoterebbe l'esercizio del potere di verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione nonché il principio di risultato e quello di fiducia e i principi in materia di servizi analoghi. L'Amministrazione ha altresì respinto in quanto inammissibili le pretese risarcitorie nonché la richiesta di assegnazione dell'appalto per carenza attuale di interesse, posto che l'offerta del RTI ricorrente dovrebbe in ogni caso superare il vaglio della congruità e lo stesso ricorrente dovrebbe conseguire la positiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

12. Il RTI Studio Altieri con memoria del 3 giugno 2025 ha replicato all'eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo richiamando l'art 209, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 36 del 2023 e sostenendo che il termine per l'impugnazione decorre dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Ciò al fine di evitare i cosiddetti ricorsi "*al buio*". Nella fattispecie solo dal 12 marzo 2025 sarebbe iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione degli atti di gara previsto dall'art. 120 comma 2 c.p.a. Inoltre il RTI Studio Altieri ha contestato la contraddittorietà della censura di inammissibilità del ricorso introduttivo rilevando che la determinazione n. 3780 è stata adottata in data 15 aprile 2025 a seguito di un'ulteriore approfondimento istruttorio svolto dalla Stazione appaltante.

13. Nel prosieguo la Provincia autonoma di Trento con memoria del 6 giugno 2025 ha controbattuto alle considerazioni finalizzate a sostenere la tempestività del ricorso svolte dalla parte ricorrente anche evidenziando la cronologia delle istanze di accesso

presentate da quest'ultima e sottolineando ancora una volta che nella fattispecie ha trovato applicazione il sistema dell'inversione procedimentale.

14. Con memoria in pari data del 6 giugno 2025, di qualche ora successiva a quella della Provincia autonoma di Trento, il RTI Studio Altieri, rimarcando che il termine decadenziale di 30 giorni per la notifica del ricorso previsto dall'art. 120 c.p.a. non poteva che iniziare a decorrere dal 12 marzo 2025, ha da ultimo ribadito la mancanza da parte del RTP ATI Project del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto a pena di esclusione dalla legge di gara, consistente nell'avvenuta esecuzione di servizi analoghi di direzione lavori nella categoria E10 nel decennio antecedente la data di pubblicazione della *lex specialis* intervenuta il 6 febbraio 2024, per un importo pari ad euro 128.580.000,00. Con riferimento ai contratti per la realizzazione delle Stazioni Metro di Doha, degli Ospedali di Pasco, di Yurimaguas e di Lima ha evidenziato come gli stessi rientrano nella categoria contrattuale del “*Design and Build*” dove un unico soggetto privato (nel caso di specie l'impresa FCC Construction S.A. per le Stazioni Metro di Doha, il Consorzio Legal de la Salud de Pasco per l'ospedale di Pasco, il Consorzio Alto Amazonas per l'ospedale di Yurimaguas e il Consorzio Hospitalario Lima per l'ospedale di Lima) si assume la responsabilità sia della progettazione che della costruzione, offrendo al committente un unico interlocutore. Il “*Design and Build*”, la cui disciplina è in Italia equiparabile a quella dell'appalto integrato, e la Direzione lavori sono pertanto due concetti ben distinti essendo quest'ultima un'attività specifica - che all'estero corrisponde propriamente all'incarico di “*Pe&CM (Project and Construction Management)*” - tesa a supervisionare l'esecuzione dei lavori, nell'interesse e per conto del committente finale, ossia della Stazione appaltante. Il RTI Studio Altieri ha conseguentemente sottolineato la diversità dell'attività di Direzione lavori rispetto all'attività di un ufficio tecnico di cantiere o di direzione di cantiere ovvero di assistenza di cantiere. Le traduzioni, fatte appositamente eseguire e prodotte in giudizio unitamente ai

motivi aggiunti del 21 maggio 2025, dei certificati di esecuzione dei servizi presentati dal RTP aggiudicatario in lingua originale alla stazione appaltante, avvalorano, a dire del RTI Studio Altieri, l'assunto che la mandante Sener (avuto riguardo al contratto inerente alla realizzazione delle Stazioni Metro di Doha) nonché la mandante AIDHOS (con riferimento agli appalti inerenti la realizzazione degli Ospedali di Pasco, di Yurimaguas e di Lima) si siano occupate esclusivamente di progettazione, ma non anche della Direzione lavori. Con riferimento in particolare al servizio svolto relativamente alle Stazioni Metro di Doha il certificato in lingua inglese del 30 novembre 2020 rilasciato dal costruttore FCC riguarda la predisposizione della progettazione definitiva (“*Detailed design*”) da parte di Sener tra cui rientrerebbe anche una “*assistenza di cantiere*”, finalizzata all'emissione di note tecniche per l'affinamento del progetto costruttivo redatto dall'impresa affidataria stessa. La dichiarazione dell'8 aprile 2025 resa dal rappresentante legale di Sener poi si riferisce all'attività di “*direzione di cantiere*”. Pertanto l'attività di Sener non consisteva nella Direzione lavori su incarico della Stazione Appaltante. Né vale a provare il contrario il “*Certificato specificativo*” rilasciato da FCC (ovvero sempre dall'Appaltatore e non dalla Stazione Appaltante) in data 26 Maggio 2025 e versato in atti dalla controinteressata, dunque prodotto *ad hoc* oltre un mese dopo la dichiarazione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva e mai trasmesso alla Stazione Appaltante al fine della comprova del possesso dei requisiti. E in ogni caso le attività di *Project& Management Construction–PMC* equivalenti alla Direzione lavori quanto alla realizzazione della Metropolitana di Doha emerge da ricerche svolte sul web che siano state svolte dalla Joint Venture “LOUIS BERGER e EGIS RAIL”, incaricate dal Cliente QRAIL e non dal Consorzio FYAP di cui FCC è mandataria. Quanto agli Ospedali di Pasco, di Yurimaguas e di Lima i certificati rilasciati dai relativi Consorzi di regolare esecuzione dei servizi, prodotti dal RTP aggiudicatario alla Stazione Appaltante esclusivamente in lingua spagnola, si riferiscono all'attività

svolta dalla mandante AIDHOS nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva mai menzionando l'avvenuta esecuzione di attività di Direzione lavori. Alle medesime conclusioni si perviene anche sulla base delle dichiarazioni dell'8 aprile 2025 del rappresentante legale di AIDHOS. Il RTI Studio Altieri osserva che nelle traduzioni recanti la data del 15 aprile 2025 dei certificati depositate in giudizio dal RTI ATI Project l'oggetto del contratto viene indicato quale "*redazione del disciplinare tecnico e della direzione dei lavori*" così traducendo la locuzione "*...la Elaboración de Expediente técnico y ejecución de la obra*" laddove "*la ejecución de la obra*" non corrisponde alla Direzione lavori, quanto piuttosto all'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere. Diversamente è la "*Dirección de Obras*" che corrisponde alla Direzione lavori come si evince dal certificato relativo alla progettazione e realizzazione dell'ospedale di Albacete che tuttavia non è utilizzabile ai fini della comprova del requisito della Direzione lavori in quanto ancora in corso. Infatti nel certificato presentato alla Stazione Appaltante dal RTP ATI Project, il Committente pubblico (SESCAM) dichiara che AIDHOS ha avuto affidato l'incarico per la redazione del progetto (svolto con successo tra il 12 dicembre 2007 ed il 12 aprile 2010) e la direzione dei lavori, la quale è iniziata il 5 maggio 2011 ed è ancora in corso, considerato che nel suddetto certificato la Committenza medesima stima la fine dei lavori per l'anno 2025. E AIDHOS attraverso la dichiarazione del 4 aprile 2025 del proprio rappresentante legale, rappresenta come la fine dei lavori sia prevista per l'anno 2026. Poiché secondo le disposizioni della *lex specialis* "*... gli incarichi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente*" il servizio di direzione lavori dell'ospedale di Albacete non poteva essere valutato ai fini della comprova del possesso del requisito della Direzione lavori in categoria E10. Il RTI Studio Altieri contesta l'importo, mai prospettato alla Stazione appaltante, per servizi di Direzione lavori dell'Ospedale di

Guadalajara indicato nella memoria depositata in data 2 giugno 2025 dall'aggiudicatario. Si oppone inoltre anche alla considerazione di tre ulteriori servizi asseritamente di Direzione lavori espletati nel periodo decennale di riferimento dal RTI aggiudicatario risultanti da certificati prodotti in giudizio tuttavia mai trasmessi alla Stazione appaltante per le opportune valutazioni. Del pari, stante il divieto di integrazione postuma dei requisiti, sancito dalla giurisprudenza amministrativa, ritiene non applicabile al riguardo il c.d. soccorso istruttorio processuale.

15. Il RTP ATI Project con memoria del 7 giugno 2025 ha confermato le proprie precedenti conclusioni in rito e in merito circa il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti senza prendere posizione sulle deduzioni contenute nella memoria del 6 giugno 2025 del RTI Studio Altieri.

16. La Provincia Autonoma di Trento, anche nel corso dell'udienza pubblica del 19 giugno 2025, non ha opposto puntuali argomentazioni difensive in replica a quanto dedotto con memoria del 6 giugno 2025 dal RTI Studio Altieri.

17. All'udienza pubblica del 19 giugno 2025 i ricorsi sono stati tratti in decisione.

## DIRITTO

I) *In limine litis* vale rilevare, in relazione alle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso sollevate sia dall'Amministrazione sia dalla parte controinteressata, che “*La valutazione dell'ammissibilità del ricorso, con particolare riferimento alla sussistenza delle condizioni dell'azione, deve precedere quella della sua irricevibilità, perché, data la natura della giurisdizione amministrativa quale giurisdizione soggettiva, solo quando il privato ha interesse a proporre ricorso, in quanto lesa da un atto dell'amministrazione, ha altresì l'onere di farlo tempestivamente*” (cfr. Cons. Stato sez. VII, 10 febbraio 2025, n. 1093). Tanto premesso, il ricorso introduttivo va allora definito con una pronuncia in rito di inammissibilità ex art. 35 comma 1 lettera b) c.p.a. difettando al momento della sua proposizione il prescritto interesse avendo ad oggetto atti sostanzialmente endoprocedimentali non immediatamente lesivi ed essendo oggetto di contestazione

atti inerenti a poteri dell'amministrazione non ancora esercitati. Vale, infatti, evidenziare che quanto alle questioni rimesse alla valutazione di questo Tribunale con il ricorso introduttivo rilevano in buona sostanza le scansioni della procedura di gara per la scelta del contraente strutturate secondo le regole dell'evidenza pubblica appunto per fasi o subprocedimenti contraddistinti anche dall'intervento di autorità diverse dell'Amministrazione aggiudicatrice (vale a dire il seggio di gara o il presidente della stessa, la commissione giudicatrice, il responsabile del procedimento ecc.). Ebbene al momento della notifica e del deposito del ricorso introduttivo, avvenuti rispettivamente in data 10 e 14 aprile 2025, non aveva ancora trovato compimento il segmento procedurale consistente nella verifica del possesso dei requisiti prescritti dall'Invito e dal Disciplinare. Infatti l'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse e quelli inerenti alla partecipazione alla gara di appalto in oggetto si è concretizzato solo con la determinazione n. 3780 del 15 aprile 2025 del Commissario straordinario con cui l'aggiudicazione disposta è divenuta efficace ai fini della stipulazione del contratto. Si è già anticipato in fatto quanto stabilito al punto 8.8, al punto 8.12 e al punto 9 della lettera d'invito secondo cui nel caso di specie trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 bis della legge provinciale n. 2 del 2020, disposizione ai sensi della quale “2. *Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.* 3. *Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto,*

*indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni. 4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, esclude la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.".* Il sistema introdotto con il citato art. 4 bis come nello specifico declinato nella lettera di invito determina in sostanza un'inversione procedimentale spostando dalla fase iniziale di verifica della documentazione amministrativa alla fase finale successiva all'aggiudicazione e avuto riguardo al solo aggiudicatario l'esame *funditus* circa le dichiarazioni attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie. L'aggiudicazione contestata con il ricorso introduttivo principalmente a mezzo dell'impugnazione del verbale della quarta seduta di gara del 5 febbraio 2025 che, si badi, prevede testualmente che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai soli fini della stipulazione del contratto, all'esito del riscontro positivo del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, sconta pertanto il combinato disposto dell'art. 4 bis suddetto e delle previsioni della lettera d'invito. L'aggiudicazione di cui al verbale del 5 febbraio 2025 al momento della proposizione del ricorso introduttivo risultava per così dire ancora in predicato restando imponderabile l'esito delle verifiche sino alla concreta effusione del potere della stazione appaltante. Secondo quanto questo Tribunale ha avuto modo di precisare *"La lesione lamentata dalla ricorrente resta meramente virtuale e astratta essendo rivolta a un atto non definitivo. Rebus sic stantibus difetta in buona sostanza il requisito dell'attualità dell'interesse fatto valere dalla ricorrente assumendo pertanto rilievo determinante quanto disposto dall'art. 34, comma 2, c.p.a. che enuclea un fondamentale limite, in forza del quale "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati". È appena il caso di rilevare che tale disposizione trova spiegazione nella relazione governativa al codice, nella quale*

si afferma che il divieto è stato introdotto “al fine di evitare domande dirette ad orientare l’azione amministrativa pro futuro, con palese violazione del principio della divisione dei poteri”, e l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella fondamentale sentenza n. 5 del 2015 ha precisato che il divieto “è espressione del principio costituzionale fondamentale di separazione dei poteri (e di riserva di amministrazione) che, storicamente, nel disegno costituzionale, hanno giustificato e consolidato il sistema della giustizia amministrativa”. (cfr. T.R.G.A. Trento, 14 ottobre 2024, n. 150). In definitiva l’invocato scrutinio di legittimità può trovare svolgimento nei confronti degli atti facenti seguito alle verifiche dell’Amministrazione i quali risultano effettivamente suscettibili di concretizzare la lesione idonea per l’impugnativa e infatti sono stati puntualmente contestati con i motivi aggiunti. Invero sostanzialmente le considerazioni censorie svolte con il ricorso introduttivo hanno trovato ingresso, benchè sotto un diverso profilo prospettico e sulla base di differenti assunti, nel ricorso per motivi aggiunti del 21 maggio 2025 avverso gli esiti provvedimentali della gara nel senso suesposto. In particolare, posta la corrispondenza del secondo motivo del ricorso introduttivo e del secondo motivo aggiunto, se dapprima con il primo motivo del ricorso introduttivo la parte ricorrente, prendendo a riferimento i servizi di direzione lavori riguardanti il Nuovo Ospedale Universitario La Fe di Valencia e quelli riguardanti l’Ospedale Universitario di Guadalajara, si è lamentata dell’omessa produzione, all’atto dell’offerta, da parte del RTI aggiudicatario dell’integralità della documentazione a comprova del possesso delle capacità tecnico/professionali, sanzionabile a suo avviso con l’esclusione della gara, successivamente, con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti si limita a contestare all’aggiudicatario la carenza *ab origine* dei requisiti di partecipazione, nonostante il certificato esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti, relativamente ai servizi di direzione lavori attinenti le Stazioni Metro di Doha, l’Ospedale di Pasco, l’Ospedale di Yurimaguas, l’Ospedale di Lima e l’Ospedale di Albacete. Deve quindi concludersi per l’inammissibilità del

ricorso introduttivo difettando al momento della sua proposizione l'attualità dell'interesse che rileva pure ex art. 34, comma 2, c.p.a.

II) Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 maggio 2025 esso merita accoglimento per la fondatezza in via assorbente del primo mezzo con il quale il RTI Studio Altieri sostiene che le certificazioni presentate dal RTP ATI Project non comprovano che l'aggiudicatario possieda il requisito di capacità tecnica e professionale prescritto dal paragrafo 2.4 del disciplinare di gara per la partecipazione alla procedura consistente nell'aver eseguito servizi di direzione lavori nella categoria E10 nel decennio antecedente la pubblicazione della *lex specialis*, avvenuta in data 6 febbraio 2024, per l'intero importo previsto pari ad euro 128.580.000,00. Al riguardo vale in primo luogo premettere che non risulta oggetto di contestazione lo svolgimento di servizi di direzione lavori in categoria E.10 relativamente ad un importo pari ad euro 116.508.111,34. Posto che al fine di integrare il requisito in considerazione rimarrebbe dunque da dimostrare l'esecuzione di servizi di direzione lavori per un importo di euro 12.071.888,66, va altresì rilevato che mentre con riferimento alle prestazioni di direzione lavori relative alla Stazioni Metro di Doha, all'Ospedale di Pasco, all'Ospedale di Yurimaguas e all'Ospedale di Lima il ricorrente sostiene che secondo le certificazioni rilasciate dalle stazioni appaltanti il RTP ATI Project avrebbe svolto esclusivamente la progettazione, relativamente all'Ospedale di Albacete si tratterebbe effettivamente di un servizio di direzione lavori peraltro ad oggi non concluso il quale, quindi, non avrebbe nemmeno potuto essere valutato.

III) Così circoscritto il perimetro della vertenza e posto che il paragrafo 2.4 del disciplinare di gara nell'ambito dei requisiti di capacità tecnica e professionale per partecipare alla gara testualmente richiede “*Per la direzione dei lavori avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare, di servizi di direzione lavori relativi a lavori: - lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie*

ai sensi dell'art. 8 del dm 17 giugno 2016 indicate nella precedente tabella; - il cui importo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari a all'importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria", occorre allora precisare la portata dell'attività qui in contestazione di direzione lavori evincibile dall'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale norma disciplina la figura professionale a ciò deputata, obbligatoria in ambito pubblico, di cui si avvale il RUP nella fase dell'esecuzione dei contratti. In particolare "2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9. 3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. 4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. 5. L'allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. 6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge

7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.” Pertanto la direzione dei lavori si connota quale attività di supervisione a beneficio della stazione appaltante che si estrinseca nella responsabilità di vigilare sull'esecuzione delle opere, garantendo che tutto avvenga a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto nonché nel rispetto delle normative vigenti. D'altra parte la *lex specialis*, rimasta del tutto inoppugnata sul punto, non richiedeva di indicare la prestazione di servizi relativi ad interventi qualificati come “*affini*” o “*analoghi*” alla direzione lavori o a quelli oggetto delle prestazioni professionali da affidare in appalto. Il disciplinare di gara al paragrafo 2.4, a fini non premiali bensì partecipativi, ha prescritto, si rimarca, l'avvenuto espletamento, letteralmente, “*di servizi di direzione lavori*”. Va da sé allora che alle suddette funzioni di “*controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione*” che caratterizzano la direzione lavori non risultano riconducibili mere generiche attività di “*assistenza tecnica alla costruzione*” o “*emissione di note tecniche per varie azioni richieste in loco*” ovvero di “*direzione di cantiere*” atteso che a queste ultime non si riconnettono responsabilità specifiche per la corretta esecuzione dell'opera nel senso implicato dalla disposizione citata relativamente al direttore dei lavori al quale, giova osservare, è richiesta una “*diligentia quam in concreto*” (Cass., sez. II civile, ordinanza n. 27045 del 18 ottobre 2024; sez. II, sentenza n. 2913 del 7 febbraio 2020). Peraltro anche nell'ambito degli appalti internazionali e quindi anche nei Paesi extra UE è conosciuta una funzione di tale tipo la quale trova corrispondenza, come esattamente evidenziato dal RTI Studio Altieri, in contratti cosiddetti di “*P&CM (Project and Construction Management)*” che sono altro rispetto alla categoria

contrattuale, sotto molti profili assimilabile all'appalto integrato, del " *Design and Build*" dove un unico soggetto privato si assume la responsabilità sia della progettazione che della costruzione. Ebbene effettivamente nel caso di specie l'impresa FCC Construction S.A. per le Stazioni Metro di Doha, il Consorzio Legal de la Salud de Pasco per l'ospedale di Pasco, il Consorzio Alto Amazonas per l'ospedale di Yurimaguas e il Consorzio Hospitalario Lima per l'ospedale di Lima rivestono il ruolo che si è appena detto offrendo al committente un unico interlocutore sia per la progettazione sia per la costruzione. Senonchè dalle certificazioni versate in atti dei rappresentanti legali di tali appaltatori, come si chiarirà nel prosieguo, non emerge affatto anche la prestazione di servizi di direzione lavori nei termini previsti dalla *lex specialis* e nel senso dianzi precisato. E tanto, del pari, neppure si deduce dalle dichiarazioni rese dai propri rappresentanti legali dalle mandanti Sener Mobility S.A. e Aidhos Arquitect S.A.P. del RTP ATI Project che avrebbero dovuto fornire il requisito dell'effettuazione di servizi di direzione lavori riconducibili ad opere E.10 del decreto ministeriale 17 giugno 20216.

IV) Al riguardo della tipologia e delle caratteristiche della documentazione probante i requisiti di capacità tecnica e professionale e dunque anche quello concernente la direzione lavori vale peraltro rilevare da un lato che il paragrafo 2.4 del disciplinare di gara si riferisce a: "*- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente di avvenuto espletamento dei servizi in questione, riportanti l'oggetto, il periodo di esecuzione, la classe e la categoria dei lavori a cui si riferisce l'incarico individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori in appalto; in alternativa è possibile indicare puntualmente l'ufficio dell'Amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento degli stessi; - attestazioni rilasciate dal committente privato riportanti l'oggetto, il periodo di esecuzione, la classe e la categoria dei lavori a cui si riferisce l'incarico individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe*

*professionali, con indicati i relativi importi dei lavori unitamente alle fatture e all'indicazione dei titoli abilitativi edilizi rilasciati che menzionino espressamente l'incarico prestato dal professionista;*

*- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.”*, dall'altro che il punto 5 della lettera di invito prescrive *“Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.”* È allora appena il caso di evidenziare che le certificazioni del 30 novembre 2020 di FCC Construction S.A. per le Stazioni di Doha, del 14 maggio 2020 del Consorcio Legal de la Salud de Pasco per l'ospedale di Pasco, del 12 maggio 2020 del Consorcio Alto Amazonas per l'ospedale di Yurimaguas e dell'8 luglio 2020 del Consorcio Hospitalario Lima per l'ospedale di Lima, trasmesse ai fini della verifica secondo quanto stabilito al punto 8.8 e al punto 8.12 della lettera d'invito, non solo non provengono dall'amministrazione, ma risultano presentate in lingua originale (inglese quanto alla prima certificazione e spagnolo quanto alle rimanenti) poiché le traduzioni giurate fornite dal RTP ATI Project recano la data del 15 aprile 2025 vale a dire quella in cui è stato adottato il provvedimento qui impugnato di esito positivo delle verifiche il quale fa d'altra parte seguito ad analoga nota favorevole dell'Ufficio Controlli e Supporto alla Direzione di APAC di cui al prot. n. 303031 del 14 aprile 2025. Quanto alle dichiarazioni giurate rese dai propri rappresentanti legali dalle mandanti Sener Mobility S.A. e Aidhos Arquitect S.A.P. del RTP ATI Project sono redatte in forma bilingue e recano tutte la data dell'8 aprile 2025. In definitiva il riscontro positivo della stazione appaltante circa la prestazione di servizi di direzione lavori consegue dall'analisi di documenti in inglese e spagnolo o al più bilingui (tra l'altro evidentemente non comprensivi della ulteriore successiva certificazione del 26

maggio 2025 attinente le Stazioni Metro di Doha e prodotto per la prima volta in giudizio).

V) Ciò posto, a riguardo della documentazione a comprova rileva in particolare quanto segue.

La certificazione in lingua inglese del 30 novembre 2020 di FCC Construction S.A. relativa alle Stazioni Metro di Doha si riferisce all'attività di "*Detailed design*" e di "*Construction technical assistance issuing Technical Notes for several action required at site*" svolta da Sener, vale a dire alla "*Progettazione definitiva*" e alla "*Assistenza tecnica alla costruzione tramite l'emissione di note tecniche per varie azioni richieste in loco*". La dichiarazione giurata dell'8 aprile 2025 resa in forma bilingue dal rappresentante legale di Sener riporta il "*servicio de diseño completo y obra*" tradotto in italiano con "*progettazione completa e direzione di cantiere*". Quindi in ogni caso non emerge lo svolgimento da parte di Sener della peculiare e specifica attività di direzione lavori. Va da sé che a nulla nemmeno può valere la certificazione cosiddetta "*specificativa*" del 26 maggio 2025 che, oltre a essere stata prodotta in via postuma in sede di ricorso, non specifica alcunché né fornisce un ulteriore riscontro circa il possesso del requisito rispetto alla certificazione del 30 novembre 2020 e alla dichiarazione dell'8 aprile 2025, *a fortiori* poichè si riferisce anch'essa all'"*Assistenza tecnica alla costruzione e supporto in cantiere*". D'altra parte e *ad abundantiam* è pure rimasta incontestata l'affermazione del RTI Studio Altieri, contenuta nella memoria del 6 giugno 2025, secondo cui l'attività di direzione lavori risulterebbe essere stata svolta dalla Joint Venture "LOUIS BERGER e EGIS RAIL", incaricata dal Cliente QRAIL e non dal Consorzio FYAP di cui FCC è mandataria. Né il RTP ATI Project né, soprattutto, la stazione appaltante, la quale pure ha ripetutamente sostenuto l'estrema genericità del ricorso per motivi aggiunti stigmatizzando la mancanza di oggettivi e plausibili elementi di riscontro giuridici e fattuali nelle censure della parte ricorrente, ha ritenuto di confutare successivamente - né in particolare nel corso dell'udienza odierna -

L'asserzione suddetta la quale assume pertanto inevitabilmente rilievo alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 64 c.p.a. (cfr. T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 28 gennaio 2025 n. 15; Consiglio di Stato, sez. VI, 10 marzo 2023, n. 2524; Tar Piemonte, sez. II, 25 febbraio 2011, n. 196) È ben vero che la stazione appaltante ha contestato nel corso dell'udienza l'inserimento all'interno della memoria del ricorrente depositata in data 6 giugno 2025, delle immagini (screenshot), rispettivamente del profilo LinkedIn "*Doha Metro Red Line South Elevated & At Grade*" e di alcuni articoli di giornale. Nondimeno, posto che le immagini inserite risultano di agevole reperimento per chiunque, il suddetto inserimento volto ad introdurre fatti ulteriori a sostegno della tesi sostenuta i quali, come dianzi rilevato, sono stati rappresentati mediante descrizione nel corpo della memoria, non vale ad eludere i termini utili per produrre prove documentali. Si deve pertanto concludere che il fatto non contestato, anche se in forma di immagine, rileva come argomento di prova a sostegno della tesi di parte ricorrente, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Le certificazioni in lingua spagnola del 14 maggio 2020 del Consorcio Legal de la Salud de Pasco per l'ospedale di Pasco, del 12 maggio 2020 del Consorcio Alto Amazonas per l'ospedale di Yurimaguas e dell'8 luglio 2020 del Consorcio Hospitalario Lima per l'ospedale di Lima riportano che l'attività svolta dalla mandante AIDHOS è consistita nella "*Elaboración de Expediente Técnico de la obra – anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución*" vale a dire nella "*redazione del disciplinare tecnico dei lavori - progetto preliminare, definitivo ed esecutivo*". Le (sole) certificazioni attinenti l'ospedale di Pasco e l'ospedale di Yurimaguas si riferiscono inoltre a "*... la Elaboración de Expediente técnico y ejecución de la obra*" vale a dire alla "*redazione del disciplinare tecnico*" e, si badi, all'"*esecuzione dei lavori*" (ancorchè la traduzione in lingua italiana del 15 aprile 2025 poi versata in atti dal RTP ATI Project faccia riferimento alla "*redazione del disciplinare tecnico e della direzione dei lavori*"), mentre la

certificazione attinente l'ospedale di Lima si riferisce alla "... *elaboración del estudio definitivo y redacción de los proyectos*" vale a dire alla "*stesura dello studio definitivo e alla redazione dei progetti*". Le tre dichiarazioni giurate dell'8 aprile 2025 rese in forma bilingue dal rappresentante legale di AIDHOS riportano "*las actividades relacionadas con arquitectura*" tradotto in italiano con "*attività relative all'architettura*". Quindi in ogni caso dalla documentazione in lingua originale o bilingue esaminata dalla stazione appaltante non emerge lo svolgimento da parte di AIDHOS della peculiare e specifica attività di direzione lavori. La dizione "*direzione lavori*" risulta solo nella traduzione del 15 aprile 2025 delle certificazioni relative all'ospedale di Pasco e all'ospedale di Yurimaguas messa successivamente a disposizione dal RTP ATI Project e ora prodotta in giudizio. Tuttavia in tutta evidenza le locuzioni "*ejecución de la obra*" e "*dirección de obras*" non risultano affatto corrispondenti e ciò a tacere del fatto che comunque gli importi indicati (pari ad euro 2.424.588,69 e ad euro 2.069.898,64) per l'asserito svolgimento della direzione lavori nella realizzazione di tali ospedali, non consentirebbero di colmare la differenza (pari ad euro 12.071.888,66) necessaria al fine del raggiungimento dell'importo richiesto (pari ad euro 128.580.000,00) dal disciplinare di gara relativamente al requisito in questione. La certificazione in lingua spagnola del 28 giugno 2022 del committente/stazione appaltante Servizio sanitario di Castilla La Mancha (Sescam) per l'Ospedale di Albacete riporta che l'attività svolta dalla mandante AIDHOS riguarda la "*Redacción del Proyecto de Ejecución, Dirección de Obras y Dirección de Ejecución de las obras,*" vale a dire la "*redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori e la direzione dell'esecuzione dei lavori*" tutt'ora in corso e di cui è prevista la conclusione entro il 2025. La dichiarazione giurata del 4 aprile 2025 resa in forma bilingue dal rappresentante legale di AIDHOS riporta la "*redacción de proyecto de ejecución, de la dirección de obras y dirección de ejecución de las obras de la Ampliación y Reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, España*" (*previsión finalización 2026*), tradotto in italiano con "*redazione del progetto*

*esecutivo, direzione lavori e direzione in esecuzione dell'ampliamento e della ristrutturazione del complesso Ospedaliero Universitario di Albacete, Spagna" (previsione di conclusione 2026).*

Quindi, benchè dalla documentazione in lingua originale (peraltro correttamente rilasciata dal committente) o bilingue esaminata dalla stazione appaltante emerga in modo puntuale lo svolgimento da parte di AIDHOS della peculiare e specifica attività di direzione lavori, osta in questo caso alla valutazione del servizio la circostanza che l'incarico non sia a tutt'oggi terminato. Ciò in contrasto con l'art. 2.4 del Disciplinare di gara il quale prevede infatti *"Si precisa che gli incarichi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente"*. Il puntuale e oltremodo chiaro dato normativo impedisce di valorizzare la ricostruzione del RTP ATI Project che fa leva sulla natura degli incarichi di direzione lavori. Nonostante questi siano più intrinsecamente connessi, diversamente da un servizio di progettazione, con la fase esecutiva di realizzazione dell'opera e implicino un sistema di contabilità costituito dagli stati di avanzamento dei lavori e relativi certificati di pagamento autorizzati dalla stazione appaltante ciò non significa che sia sufficiente che i servizi di direzione lavori siano stati effettuati per la parte dei lavori conclusi e non per la totalità dei medesimi. In definitiva anche il combinato risultante dalle certificazioni rilasciate per lo più dagli appaltatori e dalle dichiarazioni dei rappresentanti legali degli operatori che avrebbero dovuto fornire il requisito in parola non comprova l'esecuzione di servizi di direzione lavori per l'importo mancante al raggiungimento dell'importo stabilito dal disciplinare di gara.

D'altra parte non merita apprezzamento alcuno la pretesa del RTP ATI Project di vedere riconosciuto un importo di euro 30.421.865,21, anziché di euro 16.100.135,22 come indicato nelle certificazioni nonché nella tabella riepilogativa presentata alla stazione appaltante, per quanto riguarda i servizi di direzione lavori

eseguiti nella realizzazione dell'ospedale di Guadalajara. Vale in proposito evidenziare che la valutazione operata dalla stazione appaltante in sede di verifica dei requisiti non ha avuto riguardo all'importo maggiorato e solo da ultimo, con la memoria del 2 giugno 2025, prospettato dal RTI ATI Project. Soprattutto non può essere ignorata la circostanza che in merito alla quantificazione della direzione lavori suddetta, l'Amministrazione, che pur (cfr. memoria del 2 giugno 2025) si è espressa circa i cinque servizi di direzione lavori contestati relativi alle Stazioni metro di Doha e agli ospedali di Pasco, Yurimaguas, Lima e Albacete, non ha ancora una volta ritenuto di prendere posizione né negli atti defensionali del 2 e del 6 giugno 2025 né, tantomeno, nella udienza pubblica odierna. Ne consegue che una valutazione siffatta non può essere svolta, come preteso, dal giudice di legittimità. Le suddette medesime ragioni impediscono altresì qualsivoglia apprezzamento da parte di questo giudice circa tre ulteriori servizi di direzione lavori espletati nel periodo decennale di riferimento rispetto ai quali, pure, si rimarca, la stazione appaltante non ha preso posizione (costruzione del centro direzionale "Umberto Forti", rifacimento del Resort Tenuta di Castelfalfi e fabbricati del personale, ristrutturazione e ampliamento dell'edificio Dique Sur dell'Aeroporto di Barcellona "El Prat"). A tacere, al riguardo, del divieto di integrazione postuma dei requisiti, affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2024 n. 3522).

Esclusivamente per completezza di replica ai rilievi del RTP ATI Project vale considerare che, se non inconferente, risulta comunque non dirimente la giurisprudenza richiamata dall'aggiudicatario. La pronuncia del TAR di Bologna del 31 marzo 2025 n. 305 non fa questione di requisiti di partecipazione bensì di criteri di valutazione e punteggio assegnato in una gara in cui lo stesso Disciplinare di gara richiedeva espressamente ai concorrenti di indicare una serie di servizi - appunto premianti - affini a quelli oggetto delle prestazioni professionali caratterizzanti l'appalto, ritenuti significativi della capacità del singolo operatore economico di

realizzare le prestazioni richieste sotto il profilo tecnico. In tale caso la *lex specialis*, va del pari sottolineato, chiariva quali attività erano da considerarsi affini. Nel caso di specie, come si è detto, il disciplinare di gara contempla esclusivamente i servizi di direzione lavori e non altri servizi da potersi considerare equivalenti o in cui ricercare elementi di similitudine (comunque nei sensi dianzi evidenziati non rinvenibili tra direzione lavori e “*assistenza tecnica alla costruzione*” o “*emissione di note tecniche per varie azioni richieste in loco*” ovvero di “*direzione di cantiere*”). Conseguentemente non solo non vale invocare il concetto di servizio “*affine*” o “*analogo*”, ma anche la discrezionalità tecnica che contraddistingue la valutazione circa l’affinità e l’analogia, nel caso che ci occupa, avente ad oggetto la verifica dei requisiti di partecipazione, non assume la consistenza pretesa dal RTP ATI Project e dalla stazione appaltante.

VI) Tuttavia, *rebus sic stantibus*, anche volendo accedere alla tesi invocata dalla stazione appaltante per cui nell’ambito del processo di verifica le valutazioni espletate si connotano particolarmente per il carattere discrezionale, in ogni caso a rimediare alle criticità dianzi esposte a riguardo delle evidenze documentali non valgono neppure i principi declinati dal codice dei contratti pubblici rispettivamente agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 vale a dire il “*principio del risultato*” e l’intimamente connesso “*principio della fiducia*”. Tali principi attribuiscono prevalenza agli aspetti sostanziali, rispetto a quelli puramente formali, minuziosi e tuzioristici delle disposizioni di gara e guidano l’interprete nella lettura e nell’applicazione della disciplina, rendendosi funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254; Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2024, n. 7875). In particolare “*il richiamo alla nozione di risultato integra i parametri di legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito, e di metodo) oltre che di astratta conformità al paradigma normativo*” (Cons.

Stato, sez. III, 29 dicembre 2023, n. 11322). Giova, infatti, evidenziare che il principio del risultato “*non deve essere posto in chiave antagonista rispetto al principio di legalità. Al contrario, come chiarito dalla terza Sezione (Cons. Stato, sez. III, 26.03.2024 n. 2866), il valore del risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad “ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo”, facendo “transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili”*. Vale inoltre rilevare che nel contesto anzidetto anche la tempestività della procedura di gara si porrebbe come espressione del risultato da perseguire, costituendo un puntuale obbligo giuridico. La valenza preminente dell’elemento temporale ai fini del risultato trova conferma nella giurisprudenza amministrativa che non ha mancato di sottolineare che “*l’impostazione accelerata della sequenza procedimentale (che nella gara qui controversa trova un ulteriore presidio in ragione del fatto che si tratta di appalto PNRR) si iscrive in un contesto di rispetto del principio del risultato*”. (Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2024, n. 7114). In proposito va allora evidenziato che il Polo ospedaliero universitario del Trentino, cui è finalizzato il progetto di fattibilità tecnica economica - PFTE di cui è causa, rappresenta un’opera pubblica “*di rilevante impatto sul tessuto socio-economico provinciale*” la cui realizzazione, affidata ad un commissario straordinario ai sensi dell’art. 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, presuppone tempistiche rigorose e stringenti secondo un preciso cronoprogramma adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta provinciale n. 1047 del 16 giugno 2023. L’elaborazione del PFTE è prevista all’interno della prima fase del cronoprogramma sopra richiamato. Ebbene la prevalenza degli aspetti sostanziali, rispetto a quelli puramente formali, da valorizzarsi in applicazione del “*principio del risultato*”, nella specie, in cui come si è detto rileva l’accelerazione impressa alla procedura, avrebbe potuto tradursi, per esemplificare, nella flessibilità della stazione appaltante nella gestione operativa della fase di comprova dei requisiti nel senso di ritenere adeguate

a giustificare questi ultimi non solo le certificazioni rilasciate dalle stazioni appaltanti bensì pure le dichiarazioni dei rappresentanti legali delle società che si assume abbiano svolto i servizi di direzione lavori. E, del pari, il principio di risultato potrebbe condurre a considerare idonee le certificazioni presentate in lingua originale anziché come previsto dalla lettera di invito corredate dalla traduzione e adeguata la valutazione effettuata dalla stazione appaltante ancorché sulla base del testo in lingua straniera purchè ovviamente quest'ultimo venga correttamente inteso nel suo significato. Ma in realtà, nel caso di specie, così non può essere, non trattandosi affatto di una questione solo formale bensì sostanziale atteso che, in sintesi, la direzione lavori quanto alle Stazioni metro di Doha risulta essere stata svolta dalla Joint Venture "LOUIS BERGER e EGIS RAIL" mentre per l'ospedale di Pasco, per l'ospedale di Yurimaguas e per l'ospedale di Lima non risulta eseguita la "*dirección de obras*" bensì risulta la "*ejecución de la obra*" e quanto all'Ospedale di Albacete il principio del risultato non può essere utilizzato per disattendere l'inequivoco paradigma normativo. E, ancora, che in merito alla direzione lavori, in tesi del RTP ATI Project svolta con riferimento dell'ospedale di Guadalajara per l'importo di euro 30.421.865,21 e relativamente agli ulteriori tre servizi del centro direzionale "Umberto Forti", del rifacimento del Resort Tenuta di Castelfalfi e dell'edificio Dique Sur dell'Aeroporto di Barcellona "El Prat", l'Amministrazione non ha ritenuto di esprimersi nè negli atti defensionali del 2 e del 6 giugno 2025 né, tantomeno, nella udienza pubblica odierna. In realtà la stazione appaltante in tutti gli atti defensionali (cfr. memorie del 6 maggio, del 2 giugno e del 6 giugno 2025) ha per lo più indugiato su questioni in rito per poi invocare, nell'ordine, la discrezionalità tecnica che caratterizzerebbe le valutazioni in sede di verifica dei requisiti di partecipazione, i principi di risultato e di fiducia e quelli in materia di servizi analoghi. Del pari, anche nel corso dell'udienza odierna la stazione appaltante, inspiegabilmente insistendo sulla genericità delle censure avanzate dalla

parte ricorrente, ha di fatto rinunciato a difese e repliche nel merito che magari avrebbero permesso in applicazione del principio di risultato di dare prevalenza agli aspetti sostanziali. È peraltro appena il caso di rilevare, quale considerazione conclusiva, che l'applicazione del principio di risultato, del tutto inutilmente invocato in questa sede, deve semmai consentire di dare priorità agli obiettivi pubblici favorendo il principio di matrice euro unitaria (Corte giustizia UE sez. IV, 13 marzo 2025, n.266) di partecipazione ma non a scapito del principio di *par condicio competitorum*.

VII) Si deve pertanto concludere per l'inammissibilità del ricorso introduttivo e l'accoglimento del ricorso per motivi aggiunti stante la fondatezza in via assorbente del primo motivo del medesimo. Per l'effetto va annullato l'impugnato provvedimento del Commissario straordinario del 15 aprile 2025 e dichiarato inefficace il contratto stipulato il 16 aprile 2025 con esclusione del RTP ATI Project. Va disattesa la richiesta di parte ricorrente di assegnazione dell'appalto atteso che a prescindere dall'eventuale valutazione di congruità dell'offerta della medesima l'Amministrazione deve pure positivamente verificare il possesso dei requisiti di partecipazione del RTI Studio Altieri

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti in epigrafe indicati, dichiara inammissibile il primo e accoglie il secondo. Per l'effetto e nei termini di cui in motivazione va annullato l'impugnato provvedimento del Commissario straordinario del 15 aprile 2025 e dichiarato inefficace il contratto stipulato il 16 aprile 2025.

Condanna l'amministrazione e il RTI controinteressato a corrispondere alla parte ricorrente le spese di giudizio ognuno nella misura di euro 3.000,00 oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonia Tassinari**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandra Farina**

IL SEGRETARIO